



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA**

Via Teseo Guerra, 15 - 48123 Porto Corsini (RA)

Telefono 0544-443011- Fax 0544-447498

p.e.c. dm.ravenna@pec.mit.gov.it – e-mail: so.cpravenna@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Sopralluogo per vigilanza marittima a cura Nucleo SDAI della Marina Militare Italiana

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna,

- VISTO** il messaggio COMSUBIN 53056/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN in data 29.09.2023 per vigilanza marittima – Opord Sdai Ancona 43/2023;
- SENTITE** le indicazioni operative formulate dal Responsabile delle operazioni, sul tratto di mare interessato dalle attività in oggetto;
- VISTA** la propria Ordinanza n.35/2011 in data 04.04.2011 (come vigente a seguito delle successive modifiche), recante “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna”;
- VISTA** la propria Ordinanza n.34/2020 in data 13.08.2020, recante “Piattaforme/impianti offshore antistanti il Circondario Marittimo di Ravenna”;
- VISTA** la propria Ordinanza n.32/2022 in data 31/03/2022, recante “Istituzione di uno schema di separazione del traffico navale e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante l’imboccatura del porto di ravenna” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n.120/2023 in data 29/09/2023, recante “Limitazioni permanenti all’impiego dell’ area A1 del poligono di Foce Fiume Reno;
- VISTA** l’Ordinanza Balneare n.01/2019 della Regione Emilia Romagna, approvata con Determina Dirigenziale n.4234 in data 8 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i propri Avvisi di pericolosità disciplinanti alcune attività svolte per conto Eni, ricadenti in parte negli specchi acquei in questione;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n.1085;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della Nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto 18 luglio 2005, n.171”;
- SENTITA** la Soc. ENI DICS, in merito all’assenza di interferenze tra le attività condotte dal Nucleo SDAI della Marina Militare e quelle pianificate dalla propria Società;
- SENTITA** la Corporazione dei Piloti di Ravenna che hanno escluso interferenze con il traffico marittimo di interesse;

- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare la sicurezza marittima negli specchi acquei che saranno interessati dallo svolgimento delle attività in questione, al fine di assicurare il contestuale mantenimento delle condizioni di sicurezza in relazione ai preminenti interessi pubblici e di tutela della pubblica incolumità, per gli aspetti che fanno capo all'Autorità marittima;
- RITENUTO** necessario adottare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire, al tempo stesso, la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'esecuzione - parte marittima;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni e negli orari (local time) di seguito indicati:

- 02/10/2023 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- 03/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- 04/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- 05/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- 06/10/2023 – dalle ore 08:00 alle ore 09:00

in condizioni di visibilità e meteomarine assicurate favorevoli, il nucleo SDAI della Marina Militare Italiana effettuerà attività di sopralluogo per vigilanza marittima, con impiego di operatori subacquei, nei punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (Datum WGS 84), come meglio evidenziato nell'allegato stralcio grafico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

| PUNTI | LATITUDINE | LONGITUDINE |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 44°32.6' N | 012°17.1' E |
| 2 | 44°32.1' N | 012°19.15' E |
| 3 | 44°31.6' N | 012°20.18' E |
| 4 | 44°31.04' N | 012°21.09' E |
| 5 | 44°30.71' N | 012°21.58' E |
| 6 | 44°30.60' N | 012°21.24' E |
| 7 | 44°31.12' N | 012°20.90' E |
| 8 | 44°31.7' N | 012°19.32' E |
| 9 | 44°32.3' N | 012°18.29' E |

e, pertanto

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area interessata dall'attività di sopralluogo)

Fermi restando i limiti e i divieti espressamente richiamati nell'Ordinanza n.34/2020 in premessa citata, nelle giornate e negli orari (*local time*) di seguito indicati:

- 02/10/2023 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- 03/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- 04/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00

- 05/10/2023 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- 06/10/2023 – dalle ore 08:00 alle ore 09:00

e comunque sino a termine esigenze, nelle aree ricomprese in un raggio di mt. 100 (metri cento,00) dai punti elencati al Rende Noto, sono vietate le attività di navigazione, ancoraggio, pesca professionale/sportiva con qualsiasi tecnica, balneazione, nonché ogni altra attività di superficie o subacquea direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 1 le attività unità navali della Guardia Costiera e di altre Forze di Polizia e unità militari in genere impegnate nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 3

(Obblighi per le unità in navigazione)

E' fatto obbligo, a tutte le unità in transito nei pressi dei punti interessati dalle operazioni di cui trattasi di:

- mantenersi ad almeno 100 metri (metri cento,00) di distanza dai punti indicati al Rende Noto e comunque dalle unità impegnate nell'attività di sopralluogo, navigando con la massima cautela, procedendo alla minima velocità di governo e ponendo attenzione ad eventuali segnalazioni ottico – acustiche emesse dalle unità impegnate nell'attività;
- effettuare ascolto continuo su canale marino Vhf 16;
- evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni in corso.

Articolo 4

(Sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca diverso illecito amministrativo e/o più grave reato:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005, qualora le violazioni siano commesse con unità da diporto;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ravenna e degli Uffici Marittimi dipendenti e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/ravenna, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Ravenna, (data di registrazione del provvedimento)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele MALTESE
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

STRALCIO GRAFICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA

